

## **AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Autorità Giudiziaria:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

**Numero di Registro Generale:** Ricorso n. 01584/2026 REG. RIC.

**Ordinanza di autorizzazione:** n. 01640/2026 REG. PROV. CAU. del 13/03/2026

**Parte Ricorrente:** Verrengia Pasquale Francesco

**Amministrazioni Intimate:** Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi della Campania “*Luigi Vanvitelli*” di Napoli, Università degli Studi “*Federico II*” di Napoli e Università degli Studi “*Magna Graecia*” di Catanzaro, CINECA.

### **OGGETTO DEL RICORSO:**

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

### **MOTIVI DI DIRITTO:**

**I. Violazione e falsa applicazione della legge 2 agosto 1999 n. 264, del D.Lvo n. 26/25 e dei principi meritocratici cui deve tendere la pubblica selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e interpretazione costituzionalmente orientata.**

Il ricorrente contesta un sistema di assegnazione delle sedi definito "distorsivo e non meritocratico". Nonostante un punteggio di 120,20, superiore a quello di candidati ammessi in sedi da lui indicate (come Catanzaro, dove si è entrati con 120,10), il ricorrente è rimasto escluso. Si censura l'abbandono del vecchio sistema di "prenotazione" a favore di un meccanismo basato sul caso fortuito delle opzioni, che comprime il diritto dei più meritevoli e viola la *par condicio* sostanziale.

**II. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. N. 26/2025 e dei principi meritocratici cui deve tendere la pubblica selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e necessità di interpretazione costituzionalmente orientata.**

Gli effetti dei mutamenti sopravvenuti: i soggetti concretamente lesi e la documentale esistenza di una par condicio violata. Il tema dei mancati arrotondamenti. Si contesta il mancato arrotondamento all'unità superiore del voto di 17,5 in Chimica. Il ricorrente sostiene che, avendo il Ministero "allargato le maglie" del concorso per evitare posti vacanti (ammettendo anche chi non ha la sufficienza piena), non sia più giustificabile negare l'arrotondamento di un 17,5 a 18. Tale arrotondamento, insieme ai relativi bonus di fascia, avrebbe garantito al ricorrente un punteggio di 338,20, assicurandogli l'ammissione.

**III. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. N. 26/2025 e dei principi meritocratici cui deve tendere la pubblica selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e necessità di interpretazione costituzionalmente orientata.**

Gli effetti dei mutamenti sopravvenuti: i soggetti concretamente lesi. Il tema della "doppia chance" non concessa a chi, come parte ricorrente, ha accettato l'esito della prima prova. Il ricorrente lamenta di essere stato penalizzato per aver rispettato le regole originarie, accettando il 20,20 in Biologia senza ripetere la prova. Successivamente, il Ministero ha permesso a chi aveva ripetuto il test di recuperare il miglior punteggio tra i due appelli ("sanatoria postuma"). Si richiede l'attribuzione del punteggio massimo per "perdita di chance", poiché il mutamento delle regole ha violato il buon andamento e la proporzionalità dell'azione amministrativa.

Gli effetti ulteriori dei mutamenti: la violazione della par condicio e il tema dei bonus di fascia. Si censura l'introduzione postuma di "bonus virtuali" di centinaia di punti per chi ha ottenuto anche una sola sufficienza. Questo crea il paradosso per cui il ricorrente (con voti reali alti) è escluso, mentre sono ammessi candidati con punteggi reali

inferiori ma "gonfiati" dai bonus. Tale meccanismo viola la Legge Delega, che richiedeva il conseguimento di tutti i CFU per l'ammissione.

**IV. Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e interpretazione costituzionalmente orientata.**

Il motivo riguarda la gestione dei posti vacanti (66 posti totali non assegnati). Si contesta la scelta di non utilizzare gli scorrimenti di graduatoria per coprirli, violando il diritto allo studio e l'obbligo dell'Amministrazione di saturare tutti i posti disponibili per rispondere al fabbisogno sociale di medici, come previsto dagli artt. 33 e 34 Cost.

**V. Violazione della L. 104/1992, art. 20, e della L. 170/2010. Violazione del D.M. n. 418/2025, Allegato 2, punto 7, sulla previsione che l'organizzazione delle prove debba tenere conto delle esigenze degli studenti con disabilità o DSA, assicurando "condizioni adeguate" e l'uso di specifici ausili e del bando. Violazione degli artt. 2, 3, 34 e 97 Cost. Violazione dei principi di parità sostanziale, legittimo affidamento, buon andamento, proporzionalità e trasparenza. Eccesso di potere per carenza e travisamento dell'istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento. Perdita di chance.**

L'Università ha illegittimamente negato strumenti compensativi fondamentali previsti dalla certificazione sanitaria del ricorrente, adottando un diniego standardizzato e privo di istruttoria individuale. L'azione amministrativa è risultata contraddittoria, avendo l'Ateneo prima rassicurato il candidato e poi negato gli ausili a ridosso del test. Inoltre, il supporto del tutor assegnato è stato inefficace, vanificando la funzione compensativa e determinando una discriminazione che impone l'ammissione in soprannumero del ricorrente.

**VI. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, dei DD.PP.RR. 686/1957 e 487/1994. Violazione degli articoli 3, 34 e 97 della Costituzione e della regola dell'anonimato trasparenza e par condicio dei concorrenti nei pubblici concorsi. Contraddittorietà tra più atti della P.a. Eccesso**

**di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali.**

Viene denunciata la sistematica violazione dell'anonimato durante la prova. Le nuove istruzioni ministeriali hanno eliminato le postazioni separate e le urne, obbligando i candidati ad apporre l'etichetta col codice segreto sull'anagrafica firmata davanti alla Commissione. Tale modalità ha reso i compiti identificabili prima della correzione, rischio aggravato dalla fase di correzione manuale delle domande a completamento. La semplice potenzialità del riconoscimento dei candidati rende, secondo giurisprudenza consolidata, l'intera procedura illegittima.

**VII. Violazione della L. n. 264/99 e dei principi in materia di programmazione. Violazione del principio della riserva di legge e delle indicazioni di cui alla Legge delega n. 26/25. Violazione falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. con riguardo al divieto di mutare le regole della *lex specialis* dopo la celebrazione del concorso.**

Si censura il mutamento radicale delle regole concorsuali introdotto dal Ministero con il D.M. 22 dicembre 2025 in violazione della riserva di legge e dei limiti della delega parlamentare. L'introduzione di criteri di ammissione diversi a prove già concluse e l'abbandono di standard uniformi di verifica a favore di valutazioni autonome dei singoli Atenei lede la stabilità della *lex specialis*, la trasparenza e la *par condicio*, agendo su una selezione ormai ultimata e cristallizzata.

**VIII. Violazione dell'art- 11 delle preleggi. Violazione dell'art. 3, primo comma, e 97 cost. Violazione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento. Violazione dei principi in materia di programmazione. Violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti – violazione del giusto procedimento – violazione del principio dell'autonomia universitaria – violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, legalità e buon andamento amministrativo.**

L'agire ministeriale, pur basato su una legge delega, ne ha ecceduto i limiti attraverso norme innovative introdotte senza un nuovo intervento del Parlamento. Tali modifiche retroattive si pongono in contrasto con il principio di irretroattività degli atti amministrativi e ledono il legittimo affidamento dei candidati, alterando irragionevolmente l'assetto di una procedura selettiva già avviata e violando i canoni di imparzialità e legalità dell'azione pubblica.

#### **CONTROINTERESSATI:**

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:**

In esecuzione dell'ordinanza n. 01640/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01640/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 01584/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>*